



Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione MARELUCE ONLUS Centro per la gestione delle relazioni umane e delle risorse spirituali

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 19.00 presso la sede dell'Associazione MARELUCE, Centro per la gestione delle relazioni umane e delle risorse spirituali, si è riunita presso la sede dell'associazione in Siracusa, Via S. Monteforte 66/A, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci.

Sono presenti Respini Daniela, Marino Rosaria, Palazzolo Angelo, Trotolo Viviana, Piccione Riccardo, Meli Fabio, Minniti Adriana, Amenta Teresa, Montineri Sebastiano, Blundo Concetta. Sono assenti giustificati: Ventaglio Barbara.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'Art. 14 del vigente statuto sociale Palazzolo Angelo, verbalizza Viviana Trotolo.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, e che risulta presente la maggioranza dei soci, prevista dal D.lgs. 117/2017 e dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27/12/2018 in riferimento ai *"limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata"*,

DICHIARA

che l'assemblea è regolarmente costituita e che ha la facoltà di deliberare sull'ordine del giorno:

- **Modifica dello statuto sociale;**
- **Modifica della denominazione dell'associazione.**

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente comunica che si è ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare e approvare delle modifiche da apportare allo statuto vigente per adeguarlo al nuovo dettato legislativo di cui al D.Lgs.117/2017 e successive modifiche e, che formalizzerà la richiesta di iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore).

Successivamente, dà lettura della proposta dello statuto dell'associazione, articolo per articolo, comprendente n° 24 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura degli articoli oggetto di modifica, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'assemblea delibera di modificare la denominazione dell'associazione, così come disposto dagli artt.12 e 35 del D.lgs. 117/2017, da Associazione MARELUCE ONLUS a Associazione MARELUCE APS e aggiungendo all'avvenuta iscrizione nel R.U.N.T.S. l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

Il presidente dell'Associazione viene quindi incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente atto e per la variazione della denominazione nel certificato di assegnazione del codice fiscale, richiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro, così come previsto dall'art.82 del D.Lgs. 117/2017.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Luca Totò

il Presidente

Angelo Palazzolo

REGISTRATO a Siracusa 31 OTT. 2023

al N. 907 Serie 3^a Atti privati

Esatto *Esatto*

comprendente dei diritti catastali e dei tributi speciali



ADDETTO AL SERVIZIO

Cirino *Cirino*

firmato dal *funzionario provinciale* ed. me V. Timone n. 42538 / 2023



STATUTO Associazione MARELUCE APS

Centro per la gestione delle relazioni umane e delle risorse spirituali

ART. 1

Denominazione sede e durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (Ets) un'associazione avente la seguente denominazione: MARELUCE Centro per la gestione delle relazioni umane e delle risorse spirituali e assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale (APS).

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Salvatore Monteforte 66/A nel comune di Siracusa.

L'Associazione potrà istituire altre sedi e/o succursali in tutta Italia e all'Estero.

L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento determinato nelle forme di legge. L'anno associativo ha inizio a gennaio e termina a dicembre. Il primo anno sociale avrà termine il 31 dicembre.

Art.2

Scopo e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale e di assistenza socio-sanitaria psicologica e spirituale, nasce con la precipua finalità di fornire sostegno a persone e a famiglie che presentano, a diverso titolo, difficoltà, disagi e malattie croniche. In particolare è rivolta a soggetti che versano in condizioni di effettivo disagio connesso a situazioni psicofisiche invalidanti, situazioni di devianza, di degrado sociale, di disagio economico e familiare, di emarginazione sociale e componenti di comunità estere, prevalentemente alle categorie: malati di cancro e cronici, adulti e in età evolutiva, familiari di persone malate di cancro e cronici, caregiver, lungoviventi, minori, vittime di violenza, migranti e anziani, persone indigenti.

Con tipologia sia di assistenza domiciliare, sia nelle sedi dell'associazione o in altri luoghi deputati per l'occasione (compreso lo spazio d'Internet), rivolti alle suddette categorie svantaggiate.

L'obiettivo primario dell'associazione è sostenere psicologicamente gli individui collocati nelle suddette categorie e far emergere in loro quella componente umana, intesa come risorsa, cosiddetta spirituale. La Spiritualità è oramai considerata anche in ambiente scientifico un grosso potenziale per l'essere umano e, se opportunamente impiegata, può dare notevoli vantaggi nel migliorare la qualità di vita, in una visione scientifica e sociale di assistenza olistica all'individuo non può essere tralasciata. Nelle persone svantaggiate per natura e/o per cultura attingere al proprio potenziale spirituale può essere condizione fondamentale per un reinserimento ed un recupero dello svantaggio sociale o per il mantenimento o miglioramento dello stato di salute psicologica.

In particolare l'associazione si propone:

di promuovere nuovi modelli di assistenza psicologica, sociale e assistenziale, sanitaria, di riabilitazione che diano spazio alla crescita spirituale, preservino la salute mentale e rafforzino l'empowerment della persona svantaggiata da situazioni psicofisiche invalidanti, situazioni di devianza, di degrado sociale, di grave disagio economico e familiare, di emarginazione sociale e componenti di comunità estere, rivolte alle categorie: malati di cancro e cronici, adulti e in età evolutiva, familiari delle persone malate di cancro e cronici, lungoviventi, minori, vittime di violenza, migranti e anziani, persone indigenti. Con trattamenti sanitari, psicologici, pedagogici e psicoterapeutici, con percorsi olistici di formazione ed informazione, in ambito di prevenzione e cura, avvalendosi dell'ausilio dell'arte terapia in tutte le sue discipline e della medicina complementare (mindfulness musicoterapia, mandala terapia, ecc.).

U. Pavesio Pavesio *Mario Rose* *Luigi Pavesio*

Si propongono inoltre iniziative ed eventi collaterali di divulgazione ed insegnamento sulla Spiritualità, inserendo tematiche come la pace e i diritti dell'uomo in un confronto multietnico e religioso, rivolto alle suddette categorie svantaggiate e ad operatori che operano o che hanno intenzione di operare nel settore e che vogliono perseguire le stesse finalità dell'associazione.

L'associazione si avvarrà anche della collaborazione di professionisti esterni specialisti in varie discipline attinenti alle finalità associative, e potrà essa stessa collaborare con altre associazioni, e in convenzione con enti sia pubblici che privati che richiedano interventi specifici sulle categorie fragili sopracitate. L'associazione si prefigge inoltre di creare un osservatorio psicosociale e di rendere pubblici dati e statistiche con partecipazione a convegni, pubblicazioni scientifiche, che possano favorire e agevolare nel campo della solidarietà sociale, il proprio e altrui lavoro.

L'associazione è rivolta a quei soggetti svantaggiati, non facendo alcuna discriminazione politica, sessuale, religiosa ed etnica.

Art. 3 Attività

L'associazione persegue le sue finalità mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà sociale nel campo della Psiconcologia, Riabilitazione, Formazione, Informazione e Assistenza e presta la propria attività prevalentemente a favore dei malati oncologici al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella delle persone che sono a loro vicine, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di formazione rivolta al personale sanitario sull'umanizzazione delle cure.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione:

 Roberto Perini
Momo Perini

 Lory
Bo
Op



1. favorisce ed attiva progetti di supporto psicologico, psicoterapeutico e riabilitativo, sia di gruppo che individuali, rivolti a malati oncologici e familiari, durante le diverse fasi di malattia, dalla fase diagnostica alla fase terminale
2. promuove la realizzazione di convegni, ricerche, seminari congressi nelle scuole nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale in ambito psiconcologico;
3. organizza percorsi formativi rivolti a personale sociosanitario e caregiver sull'umanizzazione delle cure;
4. promuove la conoscenza e la diffusione della psico-oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca;
5. promuove percorsi di ricerca per individuare le linee guida dell'assistenza ai pazienti oncologici migranti;
6. svolge attività di consulenza medica, oncologica, psicologica e psiconcologica, e orientamento per le famiglie attraverso sportelli di consulenza;
7. eroga assistenza oncologica e medica, psiconcologica, psicologica e sociale, domiciliare e in regime di ricovero a tutte le persone con malattia cronica, alle persone con malattia oncologica in fase attiva, avanzata e terminale della malattia oncologica.
8. eroga assistenza psicologica e sociale al nucleo familiare dei malati oncologici e cronici;
9. eroga consulenza medica, psiconcologica e psicoterapia ambulatoriale a pazienti oncologici, cronici e lungoviventi, e a persone con malattia invalidante;
10. promuove percorsi di crescita personale con strumenti della mindfulness rivolti a bambini e adulti per potenziare la resilienza ai fini di una prevenzione dei disagi psicosociali;
11. promuove progetti di solidarietà sociale;
12. organizzare percorsi di educazione e promozione della salute rivolti a studenti ed insegnanti presso le scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare verso un corretto stile di vita così da rendere i partecipanti, protagonisti della propria salute e del proprio benessere;
13. attivare rapporti di collaborazione con università, istituti di ricerca e società scientifiche sia a fini di ricerca scientifica che a fini formativi;
14. organizza convegni e seminari a tema per i professionisti; organizzare corsi di formazione per l'Educazione Medico-Scientifica Continua, corsi di aggiornamento, convegni, seminari di studio ed approfondimento e/o di ricerca, volti a migliorare costantemente l'apprendimento e l'aggiornamento degli operatori del settore;
15. propone percorsi di elaborazione del lutto;
16. sollecita, individua e promuove "azioni positive" al fine di assicurare "pari opportunità" a tutti;
17. svolge attività, informazione, orientamento e consulenza per le famiglie, di mediazione familiare, e di prevenzione sanitaria attraverso l'istituzione di appositi "sportelli" di consulenza psico-pedagogica;
18. promuove e favorisce iniziative di prevenzione, assistenza e volontariato, anche in forma di cooperazione, a favore di soggetti in difficoltà, anche emigranti ed immigrati, e a rischio di emarginazione;
19. collaborare con Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Società Scientifiche, Enti ed in generale con il mondo del non-profit italiano ed estero per il raggiungimento degli scopi sociali;
20. collabora con organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali;
21. stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
22. collabora con il MECC - Middle East Cancer Consortium - per individuare modelli di assistenza di cura oncologica per migranti provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa;
23. promuove la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Handwritten signatures and initials: U, Paolo, Maria, Sy, LD, Q



Art. 4

Ammissione e numero degli associati

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di versamento e importo sono fissati annualmente dal "Consiglio Direttivo".

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile.

I Soci dell'Associazione si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori e Soci Volontari.

a) Soci Fondatori sono i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

b) Soci Ordinari sono coloro che desiderano condividere le finalità statutarie di autoconoscenza, salute psicologica e spirituale, benessere relazionale attraverso le iniziative promosse dall'Associazione.

c) Soci Onorari sono coloro che abbiano ottenuto tale titolo dalla Associazione per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e delle sue finalità sociali.

e) Soci Sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono finanziariamente alle attività culturali dell'Associazione o le sostengono con il loro contributo di esperienza;

f) Soci Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali.

Art. 5

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione; può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente per iscritto tramite email, pec o raccomandata all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La qualifica di Socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali.

In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, si provvede al sollecito del pagamento. Trascorsi 60 giorni, senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del Socio moroso si intende risolto.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art. 7

Organi

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge.

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, con un anno di anzianità associativa maturata.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*



Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea; la convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale e lettera ai soci (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno).

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

In tal caso, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

Art. 9

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

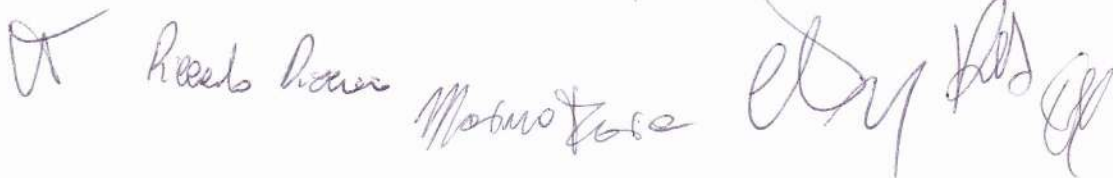
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, dal membro più anziano di servizio in carica nel Consiglio Direttivo o da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario, che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 10

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero non inferiore a





3 e non superiore a 12 consiglieri. Viene nominato dall'Assemblea Ordinaria ogni cinque anni.

Il Consiglio Direttivo per l'esercizio durerà in carica cinque anni.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, dell'attività artistica e sociale e l'organizzazione interna.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sull'ammontare delle quote associative
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito ai consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Assemblea all'atto della nomina provvede a eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio e dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso, fino al numero statutario. Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea. Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati

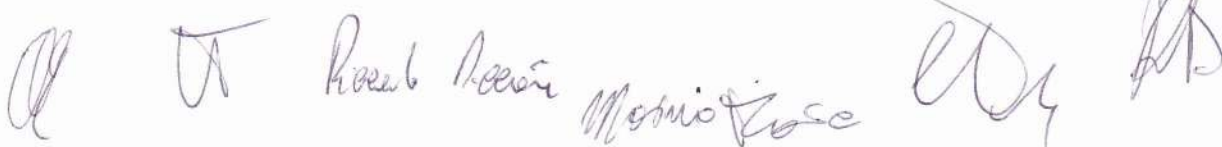
Art. 11

Convocazione del Consiglio

Prima di ogni Assemblea il Consiglio Direttivo valuta i motivi di giustificazione della eventuale mancata partecipazione dei soci all'Assemblea e autorizza le deleghe.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente o di almeno 3 Consiglieri.

Di ogni riunione del Consiglio il Segretario provvede a redigere il verbale, dando atto:





- dei partecipanti presenti;
- dell'oggetto della riunione;
- delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.

Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 12 Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, può agire anche per l'amministrazione straordinaria, dandone poi comunicazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione per la ratifica.

Al Presidente spetta anche la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi.

Al Presidente spetta la direzione dell'osservatorio psicosociale, la scelta di eventuali collaboratori esterni all'associazione, la direzione tecnica delle attività culturali e formativa.

Il Presidente, o chi da lui delegato, può allontanare immediatamente chiunque disturbi l'attività dell'Associazione e dirime in via amichevole e definitiva eventuali controversie riguardanti le attività.

In caso di assenza o impedimento per qualunque cosa, la rappresentanza dell'associazione spetta al Vicepresidente, il cui intervento farà fede in ogni caso dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

At

Reato bene

Mona Rose

ESy Ph



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17

Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi volontari elargiti da privati, contributi da enti pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi da convenzioni, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

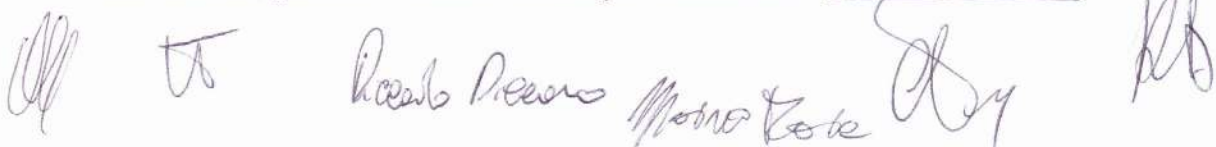
Art. 19

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui





L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Art. 20

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il *diritto di esaminare* i libri associativi sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 21

Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 23

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre



organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luca T. Deb

Riccardo Pizzione

Adi M.

Sante R. P.

Adriano P.